

Regione Puglia Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 24 del 19/03/2020

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Verbale di conciliazione n. 7 del 2020, sottoscritto dinanzi alla Corte d'appello di Bari, Sez. lav., proc. iscritta al n. RG. 1174/2015 – Avv. Omissis c/ Regione Puglia.

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Dispone l'art. 73 che:

- "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a. sentenze esecutive;
  - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
  - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., come modificato dall'art. 38 ter del DL n. 34 del 30.04.2019, recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 28.06.2019, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della

relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

In relazione al debito fuori bilancio derivante dal verbale di conciliazione n. 7 del 23.01.2020, sottoscritto dinanzi alla Corte di Appello di Bari, Sez. lav., proc. iscritta al n. RG. 1174/2015, si espone quanto segue:

- L'Avv. Omissis in data 23.05.1990 veniva assunta con contratto di diritto privato della durata di 3 anni (con possibilità di rinnovo) dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale presso la struttura periferica Agenzia Regionale per l'Impiego. Il predetto contratto veniva successivamente rinnovato dal Ministero fino all'anno 2000.
- Con L.R. n. 19/1999 veniva istituita dalla Regione Puglia l'Agenzia regionale per il Lavoro, alla quale venivano trasferite tutte le competenze dell'Agenzia ministeriale e presso la quale veniva temporaneamente assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, il personale già dipendente della preesistente Agenzia per l'Impiego.
- In tale occasione, veniva stipulato tra l'Avv. Omissis e la Regione Puglia un nuovo contratto di lavoro di diritto privato per un periodo di 5 anni. Successivamente, con L.R. n. 1/2005 si disponeva la proroga dei rapporti di natura privatistica già stipulati con il personale già in servizio presso l'ex Agenzia per l'Impiego.
- Inoltre, con l'art. 12 della legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2005 si consentiva anche ai dipendenti rivenienti dall'Agenzia regionale per il lavoro di poter usufruire dell'incentivo all'esodo, di cui all'art. 58, comma 1, L.R. n. 14/2004. In forza di tale disposizione normativa, il 27.02.2006 l'Avv. Omissis, ancora titolare del contratto di lavoro di diritto privato con l'Agenzia regionale, chiedeva la risoluzione dello stesso, a far data dall'01.07.2007, al fine di poter usufruire degli incentivi previsti dall'esodo di cui all'art. 28 L.R. n. 7/2002.
- A seguito della procedura concorsuale riservata alla stabilizzazione del personale titolare di rapporti privatistici, la ricorrente veniva assunta presso l'Agenzia per l'Impiego con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 24.08.2006 con l'inquadramento nella categoria D posizione economica D6 del CCNL Regioni e Autonomie Locali. Orbene, al fine di mantenere inalterata, rispetto a quella percepita con il precedente contratto di matrice privatistica, la retribuzione della lavoratrice, veniva prevista l'integrazione di un assegno ad personam mensile;
- Medio tempore, la domanda di esodo incentivato della ricorrente, nel frattempo entrata nei ruoli della predetta Agenzia, veniva accolta in data 14.12.2006, con la sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in cui veniva previsto al punto 6 che all'avv. Omissis "competerà una indennità da determinare secondo legge, comprensiva dello stipendio tabellare, dell'assegno ad personam e rateo di 13° mensilità,

3

and

da calcolare sulla retribuzione del mese di dicembre 2006 al lordo delle ritenute previste per legge". Al successivo punto 7 si stabiliva che "l'indennità supplementare di cui al precedente art. 6 sarà corrisposta in tre quote di pari importo, la prima delle quali da corrispondere a decorrere dal trimestre successivo alla data di cessazione dal servizio e le successive nel 1° trimestre degli esercizi finanziari 2008 e 2009";

- Successivamente, con l'art. 13 della L.R. n. 39 del 28.12.2006 veniva previsto che l'Agenzia regionale per il lavoro venisse soppressa, le relative funzioni venissero trasferite al Settore Lavoro e Cooperazione della Regione Puglia e i dipendenti dell'Agenzia fossero assegnati agli uffici della Regione Puglia.
- Con Determinazione del Dirigente del Settore Personale e Organizzazione n. 544/2007 si provvedeva ad inquadrare nel ruolo regionale i dipendenti della soppressa Agenzia Regionale del Lavoro a decorrere dall'01.01.2007.
- Con Determinazione del Commissario liquidatore n. 23 del 10.08.2007 si quantificava, sulla base dell'art. 28 della L.R. n. 7/2002 e della D.G.R. n. 1072/2002 così come dai conteggi formulati dagli uffici regionali, la somma totale dell'incentivo all'esodo destinata all'avv. Omissis corrispondente a € 172.660,32 al lordo delle ritenute fiscali e si provvedeva alla liquidazione della prima quota dello stesso pari a € 57.553,44 al lordo delle ritenute fiscali.
- Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'avv. Omissis adiva il Tribunale di Bari asserendo che nella quantificazione dell'incentivo all'esodo non fosse stata calcolata la parte relativa all'assegno ad personam in godimento e, pertanto, chiedeva che venisse ordinato al Commissario di liquidare tali differenze retributive. Con D.I. n. 218/2008, notificato il 07.03.2008, il Giudice ingiungeva al Commissario liquidatore dell'Agenzia regionale per il lavoro, nonché alla Regione Puglia, il pagamento in favore della ricorrente di € 14.703,12 quale differenza tra la somma effettivamente dovuta alla stessa e quella di fatto erogata per la prima tranche dell'incentivo relativo all'esodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- In data 15.05.2008, la Regione Puglia depositava presso la Cancelleria competente, formale opposizione al decreto ingiuntivo.
- Con Determinazione dirigenziale n. 945 del 14.10.2009, l'Amministrazione regionale dava esecuzione al D.I. n. 218/2008 dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 21.07.2009, riconoscendo all'Avv. Omissis la somma di € 16.559,05 a titolo di sorte capitale oltre accessori.
- Nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 218/2008, con Determinazioni n. 51/2008 e n. 351/2009 venivano, altresì, liquidate la seconda e terza tranche dell'incentivo relativo all'esodo. Anche in questo caso l'avv. Omissis adiva il Tribunale di Bari per le stesse ragioni sopra descritte e il Giudice della fase monitoria con

- D.I. n. 2762/2010 ingiungeva alla Regione Puglia il pagamento di € 29.406,24 quale differenza tra la somma effettivamente dovuta e quella di fatto erogata, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Anche tale decreto veniva opposto dall'Amministrazione.
- Stante l'omogeneità dell'oggetto dei ricorsi, i giudizi di opposizione ai Decreti ingiuntivi n. 218/2008 e n. 2762/2010 venivano riuniti e la causa veniva decisa con sentenza n. 403/2015, con cui il Tribunale di Bari Sez. Lavoro revocava i decreti suddetti.
- A tal proposito precisava che "(omissis)...vien escluso espressamente l'assegno ad personam tra gli emolumenti da computare nell'indennità di risoluzione in contestazione."
- Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Avv. Omissis con ricorso notificato il 18.11.2015, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e la conferma dei decreti ingiuntivi opposti.
- Nel corso del giudizio di appello, l'Avv. Omissis proponeva una soluzione conciliativa del procedimento de quo, chiedendo, al fine di evitare l'alea del giudizio, che venissero accettate le seguenti condizioni: "riconoscimento della somma pari al 10% del debendum richiesto in atti, espunte le somme già versate a seguito di provvisoria esecuzione del D.I. 218/08", esclusione della ripetizione di quanto già corrisposto dall'Amministrazione regionale in forza del D.I. n. 218/2008 e compensazione delle spese".
- La Sezione Personale e Organizzazione, con nota prot. AOO\_106 n. 19706 del 26.09.2019, si rendeva disponibile ad addivenire ad una definizione bonaria della vicenda nei termini suddetti.
- Dunque, le parti raggiungevano un'ipotesi di accordo transattivo per la definizione della vicenda e con DGR n. 2055 del 18.11.2019 la Giunta regionale autorizzava il componimento bonario della vicenda e approvava l'atto di transazione.
- Pertanto, le parti definivano la controversia in via conciliativa con la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione n. 7 del 2020, convenendo nei termini che di seguito si illustrano:
  - "L'avv. Omissis rinuncia agli atti e agli effetti del giudizio R.G. n. 1174/2015 instaurato dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, nonché a qualunque pretesa, a qualsivoglia titolo, anche risarcitorio, e ad ogni eventuale azione, presente e/o futura, comunque ricollegabile e/o discendente dalle pretese ricollegabili ai ricorsi per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Bari, conclusi con D.I. n. 218/2008 e n. 2762/2010;
  - 2. La Regione Puglia accetta le rinunce (sub punto 1) formulate dall'avv. *Omissis* e senza che ciò implichi riconoscimento alcuno, al solo fine di evitare l'alea del giudizio d'appello iscritto al n. R.G. 1174/2015 Corte d'Appello di Bari Sez. Lavoro, offre all'avvocato, a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa azionata

con i ricorsi per decreto ingiuntivo e conclusi con D.I. n. 218/2008 e n. 2762/2010 del Tribunale di Bari, la somma di € 2.940,62, pari al 10% della somma ingiunta con D.I. n. 2762/2010, a titolo di differenze retributive per incentivo all'esodo, da corrispondersi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, previa attivazione delle procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio *ex* art. 73 del D.Lgs. n. 118/2011.

- 3. La Regione Puglia si impegna a non chiedere la ripetizione delle somme già liquidate con Determinazione n. 945/2009, emanato in esecuzione del D.I. n. 218/2009 e in seguito revocato dalla Sentenza n. 403/2010 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro;
- 4. L'avvocato accetta la suddetta somma e la relativa imputazione e dichiara che con il suo pagamento non avrà più null'altro a pretendere dalla Regione Puglia in relazione alle pretese e ai titoli fatti valere nel ricorso e pedissequi decreti ingiuntivi n. 218/2008 e n. 2762/2010, e/o comunque riconducibili all'incentivo all'esodo del personale regionale di cui all'art. 28 della L.R. n. 7/2002.
- 5. Il presente atto transattivo sarà depositato in giudizio in vista della prima udienza di trattazione con contestuale richiesta di cessazione della materia del contendere, dando espressamente atto che le eventuali ulteriori spese e competenze legali sono, per accordo delle parti, integralmente compensate, tanto che i difensori del libero foro, avv. Omissis e avv. Omissis, sottoscrivono il presente verbale anche per rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 13, co. 8, L.P.F. n. 247/2012."

Pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione del verbale di Conciliazione n. 7/20, RG. N. 1174/15, sottoscritto in data 23.01.2020 dinanzi alla Corte di Appello di Bari, Sez. lav.

Al finanziamento della spesa di € 2.940,62, si provvede, a titolo di sorte capitale, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3025 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari .

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore Antpnio Nynziante

Schema di Disegno di Legge Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Verbale di conciliazione n. 7 del 2020, sottoscritto dinanzi alla Corte d'appello di Bari, Sez. lav., proc. iscritta al n. RG. 1174/2015 – Avv. Omissis c/ Regione Puglia.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

- "1. Il debito fuori bilancio derivante dal Verbale di conciliazione n. 7 del 2020, RG. n. 1174/2015, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:
- Avv. Omissis: importo complessivo di € 2.940,62, pari al 10% della somma ingiunta con
  D.I. n. 2762/2010, a titolo di differenze retributive per incentivo all'esodo.

## Art. 2

(Norma finanziaria)

2. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 del cap. 3025 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" per € 2.940,62."